

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Lucio Colantuoni, dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Federico Vecchio, Componenti; dal Prof. Cesare Imbriani, dal Dott. Carlo Purificato, Componenti Aggiunti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TULLIO MARCO CAPOBIANCO (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Foggia SpA), DOMENICO BONASSISA (all'epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Foggia SpA) E DELLA SOCIETA' US FOGGIA SpA (nota n. 832/197pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).**

Con atto del 5/8/2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

- il Sig. Capobianco Tullio Marco, Presidente e Legale Rappresentante della Società US Foggia Spa, il Sig. Bonassisa Domenico, all'epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società US Foggia Spa, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) — 5) dell'allegato A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal soggetto responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d'imposta anno 2007.
- la Società U.S. Foggia Spa, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 co., 1, CGS, per le violazioni ascritte ai suoi rappresentanti.

Solamente la Società US Foggia Spa ha inviato memorie difensive, affermando in via principale di aver tempestivamente provveduto alla dovuta comunicazione alla Co.Vi.So.C. ed in via subordinata chiedendo l'applicazione di una pena più mite (ammenda) rispetto a quella edittale di un punto di penalizzazione.

All'udienza del 17/9/09, la Procura ha chiesto la sanzione di mesi 6 di inibizione per i Sig.ri Tullio Marco Capobianco e Domenico Bonassisa e la sanzione di 1 punto di penalizzazione per la Società US Foggia Spa.

Il difensore della Società US Foggia Spa, presente all'udienza, ha concluso per l'assoluzione della stessa.

La Commissione rileva che risulta documentalmente provato (cfr comunicazione Foggia del 29/6/09, inviata alla Co.Vi.So.C.) che la Società ha adempiuto alla comunicazione dovuta nel perentorio termine del 30/6/09, il che fa venir meno l'ipotesi accusatoria della

Procura Federale, essendo il capo di incolpazione relativo al solo presunto mancato deposito dell'attestazione de qua, entro il termine normativamente previsto.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro ascritti.

**(26) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Valdelsa F. Colligiana Srl), GIORGIO BRESCIANI (Direttore Generale e Legale Rappresentante della Soc. Valdelsa F. Colligiana Srl) E DELLA SOCIETA' VALDELSA F. COLLIGIANA Srl (nota n. 838/201pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).**

Con atto del 5/8//2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

- il Sig. Biancucci Fabio, Presidente e Legale Rappresentante della Società Valdelsa F. Colligiana Srl, il Sig. Bresciani Giorgio, Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società Valdelsa F. Colligiana Srl, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) — 4) dell'allegato A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef dovute per le mensilità fino al mese di aprile 2009;
- la Società Valdelsa F. Colligiana Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti.

Si sono difesi gli incolpati affermando di aver pagato l'imposta dovuta, (in perfetta buona fede, stante la partecipazione per la prima volta ad un campionato professionistico), con qualche giorno di ritardo, stante la risibilità dell'importo da versare, riferito peraltro ad una sola mensilità.

Il Sig. Bresciani ha peraltro chiesto il proprio proscioglimento, eccependo di non essere Legale Rappresentante della Società Valdelsa F. Colligiana Srl, ma di avere, all'epoca dei fatti, solamente poteri di gestione sportiva (e non economica) della stessa.

All'udienza del 17/9/09, la Procura ha chiesto la sanzione dell'inibizione di mesi 6 per i Sig.ri Biancucci Fabio e Bresciani Giorgio, e la sanzione di 1 punto di penalizzazione per la Società Valdelsa F. Colligiana Srl.

La difesa degli incolpati ha chiesto il proscioglimento per il Bresciani e sanzioni minime per il Sig. Biancucci e per la Società.

La Commissione rileva che risulta documentalmente provato (cfr Mod. F24) che solo in data 6 luglio 2009, quindi successivamente alla scadenza del perentorio termine del 30/6/09, la Società ha pagato l'imposta dovuta, comunicando l'avvenuto adempimento alla Co.Vi.So.C.

Orbene non vi è chi non veda che la tardiva comunicazione di dati fiscali costituisce un'indubbia violazione, anche se meramente formale, sanzionabile indipendentemente dall'avvenuto tardivo pagamento dell'imposta dovuta.

Peraltro dalla documentazione in atti (cfr. verbale assemblea sociale del 26/11/08) risulta che il Sig. Bresciani aveva esclusivamente poteri di gestione sportiva della Società, con l'ovvia conseguenza che alcuna responsabilità nella fattispecie può essergli attribuita,

atteso anche che il foglio di censimento, dal quale la Procura ha ricavato la qualifica di Legale Rappresentante del Bresciani, ha mera valenza dichiarativa.

Alla responsabilità del dirigente, Sig. Biancucci, consegue necessariamente, ex art. 4, co. 1, CGS, quella della Società.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- al Sig. Biancucci Fabio, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla Società Valdelsa F. Colligiana Srl, la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Proscioglie il Sig. Bresciani Giorgio per carenza di responsabilità.

**(27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA PASINI (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl), GIUSEPPE PASINI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl), LUCA PASINI (Consigliere e Legale Rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl), GIULIA COLOMBI (Consigliere e Legale Rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl), PIERFRANCESCO GALLIZZI (Consigliere e Legale Rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) E DELLA SOCIETA' AC PRO SESTO Srl (nota n. 838/201pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione di mesi 6 di inibizione per i tesserati ed 1 punto di penalizzazione per la l'A.C. Pro Sesto Srl, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig. Luciano Passirani, che ha chiesto il proscioglimento, dato atto della mancata presenza degli ulteriori soggetti deferiti, pur ritualmente convocati, osserva,

### **Il Deferimento.**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione Disciplinare:

- la Sig.ra Elisabetta Pasini, Presidente e Legale Rappresentante della A.C. Pro Sesto Srl all'epoca dei fatti, il Sig. Giuseppe Pasini, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.C. Pro Sesto Srl all'epoca dei fatti, il Sig. Luca Pasini, Consigliere e Legale Rappresentante della A.C. Pro Sesto Srl all'epoca dei fatti, la Sig.ra Giulia Colombi, Consigliere e Legale Rappresentante della A.C. Pro Sesto Srl all'epoca dei fatti, il Sig. Pierfrancesco Gallizzi, Consigliere e Legale Rappresentante della A.C. Pro Sesto Srl all'epoca dei fatti, per rispondere tutti della violazione di cui all'art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lettera B) punto 4) dell'allegato A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/10, per non avere depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef dovute per le mensilità fino ad aprile 2009 compreso;
- l'A.C. Pro Sesto Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte ai propri Legali Rappresentanti.

### **La difesa dell'A.C. Pro Sesto Srl.**

La Società si è difesa in udienza eccependo la propria estraneità ai fatti oggetto di contestazione sul presupposto che il cambio nella proprietà del capitale sociale nonché nella governance, intervenuti successivamente ai fatti posti a base dell'addebito, dovrebbe

portare ad escludere una responsabilità della Società così come attualmente detenuta e gestita.

### **Motivazione.**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dalla documentazione in atti risulta incontrovertibilmente provato che la Società non ha depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef dovute per le mensilità fino ad aprile 2009 compreso, con ciò realizzando la violazione prevista dalle norme richiamate nell'atto di deferimento. A nulla rileva l'eccezione sollevata dalla Società deferita, risultando evidente che il trasferimento delle quote rappresentative del capitale sociale e il cambiamento di governante non incidono sulla riferibilità degli addebiti alla A.C. Pro Sesto Srl, per atti compiuti da chi, all'epoca dei fatti in contestazione, ne aveva la legale rappresentanza.

In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura, e quindi l'irrogazione di mesi sei di inibizione per i tesserati ed un punto di penalizzazione per la A.C. Pro Sesto Srl

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina:

- ai Sig.ri Elisabetta Pasini, Giuseppe Pasini, Luca Pasini, Giulia Colombi e Pierfrancesco Gallizzi la sanzione, a carico di ciascuno, dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- alla A.C. Pro Sesto Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

### **(28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RESTA (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E DELLA SOCIETA' AC LEGNANO Srl (nota n. 829/196pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).**

Con atto del 5.8.2009, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

- il Sig. Resta Giuseppe, Presidente e Legale Rappresentante della AC Legnano Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. A) e C) dell'allegato A del C.U. N° 142 del 28.5.2009, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per il mancato ripianamento della carenza patrimoniale per Euro 322.751,00, entro il termine del 6.7.2009, nonché per il mancato superamento della situazione di cui all'art. 2482 ter, C.C., risultante dalla relazione semestrale al 31.12.2008, entro il medesimo termine del 6.7.2009;
- la AC Legnano Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Legale Rappresentante.

Alla riunione del 17.9.2009, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento richiedendo l'applicazione al Sig. Resta Giuseppe della sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti) ed alla Società delle sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e dell'ammenda di Euro 1.500,00.

I deferiti non sono comparsi né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La Co.Vi.So.C., con nota dell'8.7.2009, ha deliberato la non ammissione dell'AC Legnano Srl al campionato di competenza sia per il mancato ripianamento della carenza patrimoniale di Euro 322.751,00, sia per il mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter, C.C. nei termini imposti dal C.U.

In data 10.7.2009, la Società Legnano ha impugnato tale provvedimento documentando il superamento delle situazioni ostantive, anche se a termini oramai scaduti, tanto da determinare la trasmissione degli atti alla Procura Federale da parte della Co.Vi.So.C., con nota del 3.8.2009.

La documentazione acquisita in istruttoria evidenzia la violazione, da parte dei deferiti, dei precetti contenuti nel C.U. N° 142 del 28.5.2009, che imponevano la regolarizzazione di situazioni patrimoniali societarie non in linea con i parametri imposti dalla normativa federale e civilistica di riferimento entro il 6.7.2009.

Al riguardo si deve osservare che la natura perentoria del termine è chiaramente stabilita dal C.U. che, oltre ad indicare espressamente il termine – e si riporta il dato letterale - “entro il” quale assolvere a quanto prescritto, ne rafforza il contenuto precettivo prevedendo, ancora in maniera espressa, che l'inosservanza dello stesso viene specificamente sanzionata di talché il termine non può che essere perentorio.

Pertanto, le circostanze che il ripianamento sia avvenuto con due distinti versamenti in data 9 e 21.7.2009 e che la dichiarazione relativa all'art. 2482 ter, C.C. sia stata rilasciata in data 10.7.2009 non fanno che confermare la violazione del termine imposto dalle disposizioni vigenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Resta Giuseppe, la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti);
- alla Società AC Legnano Srl, le sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

**(29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTO GURZILLO (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), FRANCESCO PATANIA (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), GREGORIO FIGLIANO (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), GIUSEPPE CAFFO (Consigliere e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), MASSIMO COLISTRA (Consigliere e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl)) E DELLA SOCIETA' US VIBONESE CALCIO Srl (nota n. 831/202pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).**

La Procura Federale in data 05.08.09 ha disposto il deferimento nei confronti di:

- Sig. Santo Gurzillo (Presidente e Legale Rappresentante Società U.S. Vibonese Calcio Srl), Sig. Francesco Patania (Vice Presidente e Legale Rappresentante Società U.S. Vibonese Calcio Srl), Sig. Gregorio Figliano (Vice Presidente e Legale Rappresentante Società U.S. Vibonese Calcio Srl), Sig. Giuseppe Caffo (Consigliere e Legale Rappresentante Società U.S. Vibonese Calcio Srl), Sig. Massimo Colistra (Consigliere e Legale Rappresentante Società U.S. Vibonese Calcio Srl) per rispondere tutti della violazione di cui all'art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lettera B) punto 4 dell'allegato A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell'ammissione ai

campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 compreso;

- la Società US Vibonese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti.

I deferiti hanno fatto pervenire in data 12.09.09 memorie difensive nelle quali, rilevando la mera irregolarità formale dei comportamenti ascritti e la buona fede dei soggetti tutti, hanno chiesto il proscioglimento o, in subordine, sanzioni minimali attesa anche, a detta degli stessi, l'applicabilità delle attenuanti e dei benefici di cui all'art. 24, CGS.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 per ciascuna delle persone fisiche e la penalizzazione di punti 1 in classifica per la Società, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

I difensori dei deferiti, premessa una ammissione di responsabilità per gli inadempimenti rilevati, hanno ribadito la richiesta di irrogazione delle sanzioni in misura minimale, con l'applicazione delle attenuanti e/o esimenti del caso; inoltre, hanno specificato che il solo Sig. Gurzillo, all'epoca dei fatti Presidente della Società, ne aveva la reale rappresentanza legale ed a lui solo faceva capo l'operatività amministrativa e finanziaria, mentre gli altri soggetti ne sarebbero stati del tutto estranei.

Ciò premesso, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante ed alla documentazione depositata in giudizio.

Secondo le risultanze e la documentazione di fonte Co.Vi.So.C. (nota del 03.08.09 agli atti), la Società U.S. Vibonese Calcio Srl non aveva adempiuto, nel termine del 30.06.09, al deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardati gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 incluso, a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Pertanto la Co.Vi.So.C., tramite comunicazione N° 2509.04/GC/cc del 08.07.09, rendeva noto alla U.S. Vibonese Calcio Srl di aver riscontrato il mancato possesso di uno dei requisiti previsti per l'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010 richiesti secondo l'allegato A) del C.U. N° 142/A del 28.05.09.

Il 10.07.09 la U.S. Vibonese Calcio Srl presentava ricorso datato 09.07.09 cui si allegava:

- dichiarazione di cui al paragrafo III, lettera B) punto 4 dell'allegato A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009;
- modello F24 (datato 8.07.09) e relative attestazioni di pagamento dell' istituto bancario delegato aventi ad oggetto i contributi Enpals nella misura "pregiudiziale" per ottenere il rateizzo delle somme contributive ENPALS;
- attestazione ENPALS Direz. Interregionale di Napoli di regolarità contributiva della Società U.S. Vibonese Calcio Srl sino al dicembre 2008 e di regolare presentazione (in data 08.07.09) di istanza di rateazione per debito contributivo relativo al periodo gennaio/maggio 2009;
- modelli F24 (datati 09.07.09) e relativa attestazione di pagamento degli istituti bancario delegato aventi ad oggetto ritenute Irpef mesi gennaio, febbraio, marzo e aprile 2009;

- modelli F24, versamenti ENPALS (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, agosto 2009).

Veniva trasmessa ulteriore documentazione integrativa sempre in data 10.07.09 e cioè:

- Attestazione ENPALS Sede Interregionale di Napoli a conferma del fatto che con Det. 860 del 09.07.2009 era stata approvata istanza di rateazione contributiva per il periodo Gennaio/Maggio 2009;
- Attestazione ENPALS datata 10.07.09 di regolarizzazione obblighi contributivi fino ad aprile 2009 e di versamento di somme pregiudiziali ai fini della rateazione (Det. N° 860 del 09.07.09) per contributi ed oneri accessori periodo gennaio/maggio 2009.

Venivano così integrati dalla U.S. Vibonese Calcio Srl gli adempimenti, secondo il par. VII dell'all. A), C.U. N° 142/A del 28.05.09, nell'ulteriore termine previsto e risultante dalla nota Co.Vi.So.C. del 03.08.09 N° 2669/04/GC/cc.

Peraltro, permane la rilevanza disciplinare del mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini perentori stabiliti dalle norme federali (30 giugno 2009), ed anzi tale tardività risulta confermata e comprovata proprio dalle produzioni allegate al ricorso presentato nell'interesse della U.S. Vibonese Calcio (Modelli F24 ed attestazioni bancarie), da cui si evince come gli specifici adempimenti sostanziali di pagamento sarebbero stati effettuati successivamente al termine del 30 giugno 2009, e non trova giustificazione nelle argomentazioni esposte sia nelle memorie difensive depositate che durante l'odierna riunione.

Quanto alla sostanziale ammissione di responsabilità nell'odierna riunione ed alla consequenziale richiesta di applicazione di esimenti ed attenuanti ex art. 24, CGS, essa non pare accoglibile in quanto non applicabile alla fattispecie.

Quanto invece alla richiesta di proscioglimento dei deferiti Sig.ri Francesco Patania (Vice Presidente), Gregorio Figliano (Vice Presidente), Sig. Giuseppe Caffo (Consigliere), Massimo Colistra (Consigliere) poiché ritenuti estranei alla gestione e legale rappresentanza della Società, anch'essa non appare accoglibile per carenza di riscontri oggettivi e documentali di sorta.

Si ritiene quindi integrata la fattispecie di cui all'art. 8, co. 5, CGS, in relazione al C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009, da cui discende la responsabilità disciplinare dei deferiti per i titoli ascritti, sanzionabile ai sensi della normativa regolamentare federale applicabile alla fattispecie, nei minimi edittali.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge:

- alla Società U.S. Vibonese Calcio Srl, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- a ciascuno dei soggetti deferiti Sig.ri Santo Gurzillo, Francesco Patania, Gregorio Figliano, Giuseppe Caffo e Massimo Colistra, l'inibizione per mesi 6 (sei).

**(31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO SFRECOLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Barletta Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SS BARLETTA CALCIO Srl (nota n. 833/207pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).**

Con atto del 5.8.2009, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione:

• il Sig. Sfrecola Francesco Saverio, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) dell'allegato A del C.U. N° 142 del 28.5.2009, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2009, l'attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine al pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009;

• la Società SS Barletta Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Legale Rappresentante.

Alla riunione del 17.9.2009, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento richiedendo l'applicazione al Sig. Sfrecola Francesco Saverio della sanzione della inibizione per mesi 6 ed alla Società della sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

I deferiti non sono comparsi né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La Co.Vi.So.C., accertata detta violazione, con nota dell'8.7.2009 ha deliberato la non ammissione della Società deferita al campionato di competenza per la inosservanza dell'adempimento predetto, che la stessa ha provveduto ad effettuare solo successivamente alla scadenza del termine, come risulta dal ricorso proposto dalla SS Barletta Calcio Srl e dalla documentazione ad esso allegata, dalla quale risulta che la deferita ha ottenuto dall'Enpals la rateizzazione del debito contributivo solo successivamente alla scadenza del termine.

Al riguardo si deve osservare che la natura perentoria dello stesso è chiaramente stabilita dal C.U. che, oltre ad indicare espressamente il termine – e si riporta il dato letterale - "*entro il*" quale assolvere all'obbligo di deposito, ne rafforza il contenuto precettivo prevedendo, ancora in maniera espressa, che l'inosservanza dello stesso viene specificamente sanzionata di talché il termine non può che essere perentorio.

La documentazione acquisita agli atti evidenzia la violazione, da parte dei deferiti, del precetto contenuto nel C.U. N° 142 del 28.5.2009 che imponeva l'effettuazione del prescritto deposito da parte del Legale Rappresentante entro il termine del 30.6.2009, a nulla rilevando la tardiva sanatoria della situazione ostativa.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Sfrecola Francesco Saverio la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Società SS Barletta Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 23 Settembre 2009**

Antonio Di Sebastiano

II PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete